

**TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.**

**e-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it**

**pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it**

**TABELLA COMPENSO SPETTANTE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DOPO LE RICERCHE TELEMATICHE EX ART. 492 BIS CPC (art. 122 D.P.R. 1229/1959)**

**A)** 6% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492 bis cpc fino a € 10.000,00;

**B)** 4% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492 bis cpc da € 10.001,00 fino ad € 25.000,00;

**C)** 3% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492 bis cpc di importo superiore ad € 25.000,00.

**PRECISAZIONI:**

- 1) Pignoramenti non iscritti a ruolo:** il compenso non è dovuto
- 2) Modalità di liquidazione del compenso:** **a)** il compenso rientra tra le spese di esecuzione ed è liquidato dal G.E. in prededuzione sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione; **b)** il compenso è ridotto alla metà nel caso in cui il pignoramento mobiliare venga eseguito oltre 15 giorni dalla richiesta.
- 3) Pignoramenti esenti per materia:** il compenso è posto a carico del Ministero della Giustizia
- 4) Limiti del compenso:** **a)** non può essere superiore al 5% del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di €. 3.000,00
- 5) Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.):** il compenso rientra tra le spese di esecuzione ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
- 6) Estinzione del processo esecutivo:** il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.
- 7) Chiusura anticipata del processo esecutivo:** in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo a norma dell'art. 164 bis delle disp. att. c.p.c. o a norma dell'art. 532, comma 2, terzo periodo, c.p.c., il compenso non è dovuto. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo, il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.
- 7) Inefficacia del pignoramento:** in caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c. o dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., il compenso non è dovuto.